



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale del personale e degli affari generali
Divisione 3 Trattamento Economico e pensionistico del personale



Roma,

ALLE OOSS

Prot. n.

OGGETTO: chiarimenti su trattamento economico dipendenti ex Rid destinatari della sentenza del Tribunale di Roma Sezione lavoro n. 3986 del 3 marzo 2011

A riscontro della nota del 4 ottobre 2012 dell'USB, si forniscono qui di seguito i chiarimenti richiesti in merito al trattamento economico ad oggi corrisposto ai dipendenti specificati in oggetto.

Com'è noto, la legge 24 novembre 2006 n. 286, nel sopprimere il Registro Italiano Dighe e trasferire le relative competenze e personale al Ministero delle Infrastrutture, ha stabilito, per il personale, il mantenimento del trattamento giuridico ed economico in godimento.

L'applicazione di tale disposizione ha comportato non pochi problemi interpretativi, tant'è che l'Amministrazione ha ritenuto di dover acquisire pareri dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, prima di procedere all'inquadramento del personale in parola.

In base ai chiarimenti ricevuti, si è quindi proceduto all'inquadramento economico prevedendo l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra la retribuzione in godimento, alla cui determinazione concorrono le soli voci del trattamento a carattere fisso e continuativo, e l'analoga retribuzione percepita dal personale del Ministero.

Tuttavia, proprio in considerazione della sopra citata disposizione di legge, da un lato le Organizzazioni sindacali hanno contestato la sua applicazione da parte dell'Amministrazione, in particolare l'esclusione dal predetto assegno delle voci del trattamento accessorio percepite dal personale in questione ai sensi degli artt. 15 e 18 del CCNI della Presidenza del Consiglio dei Ministri; dall'altro, numerosi dipendenti ex Rid hanno avviato contenziosi in cui, ad oggi, in 28 casi, l'Amministrazione è risultata soccombente; infatti, i giudici di merito nel riconfermare il principio generico sancito dalla L. 286/2006, hanno espressamente disposto il diritto dei ricorrenti a mantenere l'indennità di specificità organizzativa di cui all'art. 18 del CCNI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza peraltro pronunciarsi sui criteri per la determinazione dell'assegno personale, non essendo stati investiti specificatamente su detta questione.

Conseguentemente, si è dovuto dare esecuzione ai giudizi di primo grado di cui trattasi, corrispondendo al personale interessato l'indennità sopra specificata, nella misura prevista dal predetto articolo 18, pari a € 900,00 mensili (lordo dipendente) per la terza fascia, € 700,00 per la seconda e € 600,00 per la prima; il relativo pagamento avviene, per motivi di correttezza tramite i capitoli stipendiali, in quanto disposto in esecuzione di pronunce giurisdizionali, ma trova comunque copertura nei fondi di provenienza Rid inerenti il trattamento economico accessorio, finalizzati proprio a remunerare la peculiarità delle funzioni che il personale ex Rid continua a svolgere anche presso questa Amministrazione.

Si precisa, altresì, che l'Amministrazione, in quanto obbligata dalle predette sentenze, nell'erogazione dell'emolumento in questione non può che attenersi alle modalità di corresponsione disciplinate dal più volte citato articolo 18 del CCNI della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pertanto, trova applicazione l'istituto della "protrazione" dell'orario di lavoro, per cui il personale è obbligato ad effettuare ogni mese 15 ore in eccedenza all'orario di lavoro ordinario per poter percepire l'indennità di cui trattasi; eventuali ore aggiuntive vengono, invece, remunerate applicando le tariffe previste per il lavoro straordinario.

Per quanto concerne, invece, le risorse provenienti dal soppresso Rid (circa € 532.000,00), che dall'anno 2008 sono state accantonate in attesa di un emendamento che chiarisse la portata della norma della legge 286/2006 o di altra soluzione idonea a chiudere le vertenze nel frattempo instaurate, l'Amministrazione avrebbe voluto utilizzarle, stante il ricorso ai capitoli stipendiali per finanziare i contenziosi di cui sopra, per ulteriori sviluppi economici riguardanti tutto il personale del Ministero. Al riguardo, tuttavia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - IGOP, interpellato per le vie brevi, ha espresso parere negativo, ritenendo che per poter disporre delle risorse accantonate è necessario attendere l'ultimo grado di giudizio dei vari contenziosi e, a seconda dell'esito, utilizzarle o a favore di tutto il personale del Ministero o esclusivamente a copertura finanziaria delle attività svolte dai dipendenti provenienti dal soppresso RID.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marcello ARREDI)

F.TO ARREDI